



ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO DECENTRATO, DI LIVELLO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DELLA RIPARTIZIONE DI PARTE DEI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE N. 388 DEL 2000 AL PERSONALE APPARTENENTE AI LIVELLI DAL IV AL IX E DAL I AL III - ANNO 2006 – QUOTA RESIDUA DEL 20%

La delegazione di parte pubblica dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro – ISPESL, costituita con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Istituto del 27 maggio 2008

e

le sottoscritte organizzazioni sindacali

Visto l'articolo 92, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha esteso i benefici di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, anche al personale in servizio presso l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro;

Vista la deliberazione n. 6 del 12 luglio 2006, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ispesl, con la quale sono state rese disponibili, per l'anno 2006, ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 92, comma 12, della legge n. 388 del 2000, le risorse per l'attribuzione dei predetti benefici in favore del personale a tempo indeterminato e determinato, nonché al personale in posizione di comando presso l'Istituto;

Visto l'accordo integrativo, di livello nazionale, per la determinazione dei criteri generali di ripartizione dei benefici previsti dalla legge n. 388 del 2000, riferito all'esercizio 2006, da corrispondersi nell'anno 2007, sottoscritto in data 26 e 27 luglio 2006;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4 di detto accordo, con i quali è stato stabilito, rispettivamente, di attribuire l'80% delle risorse destinate al finanziamento dei benefici in questione secondo criteri perequativi ed il restante 20% secondo criteri incentivanti;

Visto l'accordo integrativo decentrato, di livello nazionale, per la disciplina del trattamento economico accessorio, delle opportunità di sviluppo professionale del personale appartenente ai livelli dal IV al IX e dal I al III per l'anno 2007, e per la ripartizione di parte dei benefici previsti dalla legge n. 388 del 2000, riferiti all'esercizio 2006 e da corrispondersi nell'anno 2007, sottoscritto il 9 novembre 2007 e, in particolare, gli articoli 29 e 30 con cui sono stati attribuiti parte dei benefici in questione (80%) al personale dipendente;

Considerato che occorre procedere - dopo aver già erogato con il predetto accordo l'80% delle risorse stanziate - alla ripartizione del restante 20% da attribuire secondo criteri incentivanti;

Ritenuto di completare l'applicazione dell'articolo 92, comma 12, della legge n. 388 del 2000, in conformità agli atti innanzi richiamati;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 **(Personale destinatario dei benefici)**

1. I benefici di cui all'articolo 92, comma 12, della legge n. 388 del 2000, limitatamente al 20% (987.697,02) delle risorse previste per il finanziamento degli stessi, sono corrisposti al personale dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso l'IspeSl, appartenente ai livelli dal I al III e dal IV al IX. Detti benefici competono, altresì, al personale dipendente a tempo determinato, appartenente ai medesimi livelli e qualifiche nonché al personale in posizione di comando presso l'Istituto.

Art. 2 **(Somme da distribuire e criterio di ripartizione dei benefici)**

1. Le somme da destinare al personale di cui all'articolo 1, ricavate nell'ambito del 20% delle risorse destinate al finanziamento dei benefici in parola con la delibera n. 6 del 12 luglio 2006 del Consiglio di amministrazione, è pari a euro 987.697,02.
2. Le quote *pro capite* da assegnare a ciascun dipendente sono calcolate secondo il livello retributivo di appartenenza e sono indicate nelle tabelle di cui all'allegato 1, che forma parte integrante del presente accordo.
3. Ai fini dell'attribuzione a titolo di incentivazione delle quote di cui al comma precedente, il direttore/responsabile della struttura di appartenenza dei dipendenti, redige una circostanziata relazione sull'attività svolta e gli obiettivi conseguiti nell'anno 2006. Dalla relazione deve evidenziarsi, in particolare, l'incremento di produttività rispetto all'anno 2005. La valutazione è espressa mediante l'attribuzione di uno dei seguenti punteggi: 0, 1, 2. I dipendenti valutati 0 non percepiscono alcuna somma; i dipendenti valutati 1 percepiscono il 50% della quota indicata nelle tabelle di cui all'allegato 1; i dipendenti valutati 2 percepiscono il 100% della quota stessa.
4. La valutazione dei Direttori dei Dipartimenti tecnico-scientifici è effettuata dal Commissario Straordinario; la valutazione dei Direttori dei Dipartimenti territoriali è effettuata dal S. Commissario Straordinario.
5. La valutazione dei Direttori dei Dipartimenti tecnico-scientifici e dei Direttori dei Dipartimenti territoriali e dei responsabili di struttura è effettuata successivamente alla valutazione dei dipendenti afferenti alle relative strutture.

6. Le eventuali somme residue derivanti dall'applicazione del presente accordo, sono ripartite fra il personale destinatario dei benefici, proporzionalmente agli importi indicati nell'allegato 1, tenuto conto delle valutazioni e della disciplina prevista al comma 3.

Roma, 6 agosto 2008

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

PER LE OO.SS:

Il Commissario Straordinario

FIR CISL

UILPA UR AFAM

Il S. Commissario Straordinario

FLC CGIL

USI/RdB

ANPRI

QUOTE INDIVIDUALI DEI BENEFICI EX LEGGE N. 388 DEL 2000 – ANNO 2006

Qualifica	Livello	Importo base x unità	Importo per unità (20% importo base)
Dirigente di ricerca	I	€ 7.442,96	€ 1.488,59
Dirigente tecnologo	I	€ 7.442,96	€ 1.488,59
Primo ricercatore	II	€ 6.935,77	€ 1.387,15
Primo tecnologo	II	€ 6.935,77	€ 1.387,15
Ricercatore	III	€ 6.512,79	€ 1.302,56
Tecnologo	III	€ 6.512,79	€ 1.302,56

Livelli	Importo base per unità	Importo per unità (20% importo base)
IV R.E.	€ 4.736,23	€ 947,25
IV	€ 4.482,68	€ 896,53
V	€ 3.975,48	€ 795,10
VI	€ 3.467,48	€ 693,50
VII	€ 2.960,29	€ 592,06
VIII	€ 2.706,74	€ 541,35
IX	€ 2.453,09	€ 490,61